

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1241

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 novembre 1954 (Stampato n. 698)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 novembre 1954*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950 n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto

del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri, anche al di fuori delle categorie suddette, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì due membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e un membro avente la qualifica di partigiano combattente.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Alla direzione della segreteria del Comitato è presposto un referendario della Corte dei conti ».

ART. 2.

Contro il provvedimento definitivo del Ministro per il tesoro in materia di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla data di notifica del provvedimento o, nei casi in cui questa venga omessa, dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dal registro di cui al terzo comma dell'articolo 113 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La riscossione delle indennità una volta tanto non implica decadenza dal diritto di proporre il ricorso, né rinuncia al ricorso pronosto.

Il ricorso, con la indicazione dei motivi, deve, a pena di nullità, essere sottoscritto dal ricorrente o provvisto di segno di croce, la cui apposizione da parte del ricorrente stesso sia certificata mediante visto dell'Autorità comunale o di un notaio o del dirigente locale di una delle Associazioni nazionali, legalmente riconosciute, tra combattenti, minorati e reduci di guerra e famiglie di Caduti per cause belliche.

Il ricorso dell'infermo di mente, al quale non sia ancora stato nominato neppure in via provvisoria il legale rappresentante ed il cui impedimento a sottoscrivere sia comprovato da dichiarazione dell'ufficiale sanitario o del direttore dell'ospedale psichiatrico, e il ricorso del cieco e di chi è privo dell'uso delle due mani sono validamente sottoscritti anche dal coniuge, da un figlio maggiorenne o da uno dei genitori, ovvero, in caso di mancanza, di assenza o di impedimento dei predetti, da chi abbia in custodia l'interessato o sia incaricato della sua assistenza.

Il ricorso può essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, all'uopo munito di mandato speciale a norma dell'articolo 83 del Codice di procedura civile.

Tutti gli atti relativi alla proposizione del ricorso ed allo svolgimento del giudizio sono esenti dall'imposta di bollo.

ART. 3.

Il ricorso deve essere depositato, entro il termine perentorio anzidetto, nella segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante piego raccomandato. Della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente o, qualora esso sia illegibile, la ricevuta della raccomandata.

Il ricorso indirizzato alla Corte dei conti ed a questa con ogni altro mezzo spedito o pervenuto si considera depositato nel giorno del suo arrivo nella segreteria della Corte medesima.

Il ricorso è corredato della copia del decreto impugnato e del referto di notifica, ovvero dell'estratto del registro di cui al primo comma dell'articolo precedente.

ART. 4.

Il presidente della Corte comunica il ricorso al procuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero, che dispone per il ritiro del fascicolo amministrativo. Nel caso che la consegna non possa essere eseguita

immediatamente, l'Amministrazione è tenuta ad effettuarne la trasmissione non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il Pubblico Ministero, nell'espletamento dell'istruttoria, può chiedere in comunicazione atti e documenti a qualunque Autorità amministrativa o giudiziaria e può, inoltre, disporre accertamenti diretti.

Nell'adempimento delle richieste del Pubblico Ministero le Amministrazioni civili e militari sono tenute ad osservare il termine di cui al primo comma.

Il Pubblico Ministero, per gli accertamenti di carattere tecnico, può valersi di un componente del Collegio medico legale, da delegarsi di anno in anno dal Presidente del Collegio stesso. e, quando occorra, di altri esperti da designarsi dalle competenti Amministrazioni dello Stato fra i propri funzionari particolarmente versati nella materia d'indagine. Può valersi, inoltre, delle Associazioni indicate nel terzo comma dell'articolo 2

ART. 5

Completata l'istruttoria il Pubblico Ministero, salvi i casi previsti dagli articoli 10, 12 e 13, formula le proprie conclusioni scritte disponendone la notificazione alla parte interessata e, successivamente, il deposito nella segreteria della Corte con gli atti del giudizio e con la prova della notificazione eseguita.

All'infuori dei casi previsti dal seguente comma, nell'atto che contiene le conclusioni è fatto avvertimento agli interessati, con apposita nota, della decadenza comminata dal successivo articolo 13 nel caso di decorso del termine di un anno ivi stabilito.

Nel formulare le conclusioni per l'accoglimento parziale del ricorso e quelle relative a ricorsi di residenti all'estero il Pubblico Ministero chiede contestualmente la fissazione dell'udienza.

ART. 6.

La cognizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra spetta a sezioni speciali della Corte dei conti, composte ciascuna di un presidente di sezione, di un presidente di sezione aggiunto nonché di un adeguato numero di consiglieri e di referendari destinati con ordinanza del presidente della Corte.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte.

Il presidente della sezione fissa la data dell'udienza ed il termine entro il quale possono essere presentati eventuali nuovi do-

cumenti e memorie difensive, con decreto che la segreteria comunica alla parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento, informandone contemporaneamente il Pubblico Ministero.

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 il decreto è apposto in calce alla richiesta del Pubblico Ministero, il quale provvede a notificarlo insieme con le proprie conclusioni.

Il decreto sopraddetto deve, in ogni caso, essere portato a conoscenza del ricorrente almeno trenta giorni prima dell'udienza stabilita, salvo il caso di residenti all'estero, per i quali il termine non può essere inferiore a centoventi giorni.

ART. 7.

Le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate alla parte nel domicilio, residenza o dimora indicati, quando non risulti elezione di domicilio, e possono eseguirsi anche direttamente dal Pubblico Ministero e dalla segreteria mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento, a norma delle disposizioni vigenti per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, o a mezzo del messo comunale o di altro agente dell'Amministrazione.

L'avviso di ricevimento deve essere allegato all'originale dell'atto cui si riferisce.

Per i cittadini residenti all'estero le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate a cura delle Autorità consolari.

ART. 8

La parte può comparire all'udienza personalmente o a mezzo di avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di mandato speciale.

All'udienza interviene il Pubblico Ministero.

Dopo la relazione del componente del collegio all'uopo nominato dal presidente della sezione, sono sentiti il ricorrente o l'avvocato che lo assiste, ed il Pubblico Ministero.

ART. 9.

Il Collegio decide con cinque votanti, dei quali non più di due referendari, e con le forme stabilite dal regolamento di procedura vigente per i giudizi innanzi alla Corte dei conti.

ART. 10.

Nei casi in cui il Pubblico Ministero ravvisi motivi di preclusione dell'esame di merito, formula le sue eccezioni in calce al ricorso e chiede che la Corte si pronunci in Camera di consiglio.

Della richiesta è data comunicazione alla parte a norma dell'articolo 6, con la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricevimento, per la presentazione delle deduzioni e dei documenti che il ricorrente ritenga valevoli per la sua difesa.

La richiesta è trasmessa alla segreteria con la prova della effettuata comunicazione e con gli atti del giudizio.

Il presidente della sezione, alla quale il ricorso è assegnato a norma del secondo comma dell'articolo 6, nomina il relatore e fissa la data della Camera di consiglio per la trattazione. La sezione pronuncia con ordinanza motivata che contiene la indicazione dei componenti del Collegio e che è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Ove la sezione disattenda le eccezioni pregiudiziali dedotte, ordina che il giudizio prosegua con le forme ordinarie ed in tal caso la decisione è adottata da un Collegio diverso previa notificazione delle conclusioni scritte dal Pubblico Ministero.

ART. 11.

Il Collegio provvede con ordinanza quando ravvisa la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori o ad integrazione del giudizio, da effettuarsi a cura del ricorrente o del Pubblico Ministero, il quale, espletati gli incumbenti, richiede la fissazione di nuova udienza.

Il Collegio provvede, altresì, con ordinanza quando ritenga necessaria l'audizione diretta di esperti già designati o da designarsi dalle competenti Amministrazioni dello Stato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4.

In quest'ultimo caso, la stessa ordinanza fissa l'udienza pubblica per l'espletamento dell'incombente e per la prosecuzione del giudizio.

A cura della segreteria le ordinanze sono comunicate immediatamente al Pubblico Ministero, al ricorrente e, ove occorra, all'Amministrazione dalla quale l'esperto dipende o deve essere designato. Tale comunicazione vale citazione a comparire all'udienza fissata ed autorizza l'esperto al preventivo esame degli atti del giudizio.

Nella pubblica udienza gli esperti sono sentiti previo giuramento.

ART. 12.

Nei casi in cui il Pubblico Ministero, completata l'istruttoria, ritenga di chiedere l'accoglimento integrale del ricorso, fa domanda affinché il ricorso stesso sia deciso in Camera di consiglio, nella quale conclude oralmente.

In tal caso il presidente dispone a norma del quarto comma dell'articolo 10.

Ove il Collegio non ritenga di accogliere la richiesta nella sua integrità, si applica l'ultimo comma dello stesso articolo.

ART. 13.

Salvi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 5, i ricorsi si hanno per abbandonati quando la parte interessata non abbia presentato domanda per la fissazione dell'udienza o compiuto alcun altro atto di procedura nel termine perentorio di un anno dalla notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero o dalla comunicazione dell'ordinanza che dispone incumbenti a carico di essa.

L'abbandono è dichiarato con ordinanza collegiale, a norma dell'articolo 10, su richiesta del Pubblico Ministero da comunicarsi previamente alla parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del messo comunale o di altro agente dell'Amministrazione. Nella comunicazione è fissato il termine di trenta giorni entro il quale l'interessato può presentare le deduzioni e i documenti che ritenga valevoli per la propria difesa.

Ove il Collegio non ritenga di accogliere la richiesta del Pubblico Ministero si applica l'ultimo comma dell'articolo 10.

ART. 14.

Il giudizio è interrotto per la morte o per la perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante legale.

In tali casi, indipendentemente dalla notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero, il giudizio si ha per abbandonato, qualora non siasi provveduto alla riassunzione di esso da parte degli aventi diritto o del nuovo rappresentante legale, entro il termine perentorio di un anno, rispettivamente dalla data della morte ovvero da quella della nomina del rappresentante medesimo.

L'abbandono è dichiarato su richiesta del Pubblico Ministero con ordinanza resa in Camera di consiglio.

L'atto di riassunzione deve essere corredato dei documenti idonei a comprovare la legittimazione ad agire.

ART. 15.

Il presidente della Corte può delegare i poteri ad esso spettanti a norma delle presenti disposizioni ad un presidente di sezione designato con suo decreto.

ART. 16.

A cura del Pubblico Ministero le decisioni e le ordinanze che definiscono il giudizio sono notificate al ricorrente a termini dell'articolo 7 e comunicate all'Amministrazione.

ART. 17.

Le decisioni e le ordinanze che definiscono il giudizio possono essere impugnate soltanto per revocazione ai sensi dell'articolo 68, lettera *a*), *c*) e *d*) del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 18.

Per quanto non è diversamente disposto dalle presenti norme, si osservano il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e, in quanto applicabile, il Codice di procedura civile.

ART. 19.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, negli articoli 114 e 116 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1 della presente legge sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra secondo le norme previste dall'articolo stesso.

ART. 20.

L'indennità mensile spettante al presidente ed ai vicepresidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita, rispettivamente, in lire 40.000 ed in lire 30.000.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 300 per ogni

pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 20 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai membri ed al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Al maggiore onere dipendente dall'applicazione dei precedenti commi, nell'importo previsto di lire 6.500.000 annue, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1954-55, con riduzioni di lire 500.000 e lire 6 milioni rispettivamente agli stanziamenti dei capitoli nn. 71 e 515 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e relativamente all'esercizio 1955-56 a carico del capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero, corrispondente a quello n. 516 dell'esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo le disposizioni degli articoli 1 e 20 che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione stessa.